



COMUNE DI LESA

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA DA REMOTO IN MODALITA' TELEMATICA

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 05.04.2022

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni della Giunta.

Art.2-Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni della Giunta

che si svolgono con la seguente modalità:

– uno o più o tutti i componenti, collegato per videoconferenza e/o in videochiamata, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione;

– la Giunta si assume convocata presso la Sede dell’Ente.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche

audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni deve garantire la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

a) la segretezza della seduta;

b) l'identificazione degli intervenuti;

c) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;

d) la visione degli atti della riunione;

e) lo scambio di documenti;

f) la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;

g) la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di files.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze della Giunta per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo anche telefonicamente o con sistemi di messaggistica o a mezzo mail.

2. Nel caso di seduta telematica, uno o più o tutti i componenti della Giunta potranno essere collegati per videoconferenza/videochiamata dalla Sede dell'Ente ovvero da altri luoghi. Tutti i partecipanti, incluso il Segretario, possono essere collegati da sedi diverse da quella dell'Ente.

3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche la Giunta, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

6. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.

7. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

8. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla riunione di Giunta, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.

9. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.